STATUTO

del

Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV)

CAPO I - GENERALITÀ

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione Consorzio depurazione acque del Verbano (CDV) è costituito, tra i Comuni di

Ascona, Avegno Gordevio, Brione s/Minusio, Brissago, Cadenazzo, Camorino (parzialmente), Cavigliano, Cevio, Cugnasco - Gerra (limitatamente al Piano), Contone, Gambarogno, Gordola, Gudo, Intragna (limitatamente a Intragna paese, Calezzo, Costa e Golino), Lavertezzo (limitatamente al Piano), Locarno, Losone, Maggia, Minusio, Muralto, Orselina, Ronco sopra Ascona, Sant'Antonino, Tegna, Tenero-Contra e Verscio,

un Consorzio ai sensi della Legge sul consorziamento dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom), della Legge federale sulla protezione delle acque (LPAc) del 24 gennaio 1991 e delle norme del capo II della Legge cantonale d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971, del 2 aprile 1975 (LALIA).

In caso di aggregazione di Comuni membri e nella misura in cui non vengano modificati altri articoli del presente Statuto, la Delegazione consortile aggiorna d'ufficio l'elenco dei Comuni membri di cui al cpv. 1.

Art. 2 Scopo

Il Consorzio ha i seguenti scopi:

- raccolta, trasporto, depurazione e smaltimento delle acque residuali convogliate agli impianti;
- trattamento e smaltimento dei fanghi;
- valorizzazione del biogas e incremento della produzione tramite digestione di substrati esterni idonei, oltre alla loro raccolta.

Conformemente agli scopi menzionati, al Consorzio sono delegate le competenze comunali per:

- a) la progettazione, la costruzione e l'esercizio di impianti di:
 - raccolta, trasporto, depurazione e smaltimento delle acque residuali
 - trattamento e smaltimento dei fanghi.
- b) l'istituzione e l'esercizio di servizi di manutenzione degli impianti di:
 - raccolta, trasporto, depurazione e smaltimento delle acque residuali
 - trattamento e smaltimento dei fanghi.

Art. 3 Sede

La sede del Consorzio è a Locarno.

Art. 4 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPO II - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- il Consiglio consortile
- la Delegazione consortile

La Delegazione consortile può istituire commissioni speciali per l'esame di determinati problemi.

1. Consiglio consortile

Art. 6 Composizione ed elezione

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenzia solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 7 Competenze

Il Consiglio consortile é l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese di investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo ufficio presidenziale (Presidente, Vicepresidente e due scrutatori)
- e) decide le opere consortili da realizzare sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione consortile a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo.

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) ed e) decade, se non è utilizzato.

Art. 8 Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione consortile uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

Alla Delegazione consortile sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h) e i) sino ad importo massimo per oggetto di CHF 75'000.

Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di CHF 150'000.

La Delegazione consortile può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 10 Funzionamento

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che complessivamente dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 11 Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione consortile.

Art. 12 Diritto di voto

I voti da distribuire ai Comuni, proporzionalmente alla popolazione del comprensorio consortile, di principio sono 100, riservato quanto segue:

- a) nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati e ridistribuiti tra i restanti Comuni proporzionalmente alle rispettive popolazioni;
- b) in ogni caso almeno un voto deve essere attribuito a ciascun Comune;
- c) in caso di resto 0,5 è assegnato un voto intero
- d) per i Comuni che hanno allacciato alle opere consortili solo una parte del loro territorio si considera unicamente la popolazione residente all'interno del territorio allacciato.

Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 14 Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 15 Sedute ordinarie e straordinarie

Il Consiglio consortile riunisce:

a) in seduta ordinaria

entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi; entro la fine del mese di novembre per deliberare su conti preventivi.

- b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:
- dalla Delegazione consortile;
- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati. La domanda, scritta e motivata, deve indicare gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione consortile fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

2. Delegazione consortile

Art. 16 Composizione

La Delegazione consortile si compone di **cinque** membri.

Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 17 Nomina della Delegazione consortile

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.

E' eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.

La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri della Delegazione consortile vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti. Sono eletti i candidati con il maggior numero di voti.

Art. 18 Presidente

Presidente e Vice Presidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 19 Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 22;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e successive modifiche.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9 dello statuto.

Art. 20 Funzionamento

La Delegazione consortile è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione consortile.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Per agevolare la gestione di oggetti di sua competenza la Delegazione consortile può organizzarsi istituendo dei dicasteri o delle commissioni.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli art. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi, e 116.

CAPO III – TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 21 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Il finanziamento e l'ammortamento dei nuovi investimenti come pure quelli degli investimenti consortili già realizzati ma non ancora completamente ammortizzati sono a carico del Consorzio.

Art. 22 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione consortile per un periodo di legislatura.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 19.

Art. 23 Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 24 Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione consortile e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

Art. 25 Piano finanziario

Il Consorzio elabora il piano finanziario secondo le norme della Legge organica comunale.

La Delegazione consortile invia preventivamente una copia del piano finanziario ai Municipi, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile in cui viene discusso.

CAPO IV – FINANZIAMENTO E GESTIONE

Art. 26 Quote di partecipazione

Il Consorzio provvede al finanziamento della propria gestione mediante:

- a) le quote di partecipazione dei Comuni;
- b) gli incassi per prestazioni fornite a terzi;
- c) i sussidi;
- d) prestiti da terzi.

A. Quote di partecipazione dei Comuni

In riferimento alla Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (stato del 24 dicembre 1998), articoli 3a e 60a, i Comuni partecipano alle spese del Consorzio, comprese quelle di investimento, in base ad una chiave di riparto che considera tre categorie di parametri:

- a) Parametri relativi alla popolazione, con un peso totale del 40%:
 - popolazione residente permanente
 - pernottamenti del settore alberghiero
 - pernottamenti del settore para-alberghiero.
- b) Parametri relativi alle acque, con un peso totale del 40%:
 - quantitativi di acqua potabile erogata
 - quantitativi di acque chiare immesse nelle canalizzazioni consortili.
- c) Indice di forza finanziaria con un peso del 20%:
 - Indice di forza finanziaria (IFF)
 - popolazione residente permanente (ultimo dato disponibile).

La ripartizione del peso relativo dei singoli parametri avviene, all'interno delle due categorie a) e b), proporzionalmente ai loro valori annui complessivi (totale dell'insieme dei Comuni). Il territorio non allacciato non è considerato.

I singoli parametri saranno stabiliti con il seguente metodo:

1. Popolazione residente:

Fonte dei dati: cancellerie comunali

Valutazione: un abitante corrisponde a 1 AE

Anno: popolazione residente permanente al 31 dicembre dell'anno

precedente l'allestimento del preventivo.

2. Pernottamenti del settore alberghiero:

Fonte dei dati: enti turistici locali

Valutazione: pernottamenti del settore alberghiero:365 giorni = 1.2 AE Anno: pernottamenti dell'anno precedente l'allestimento del

preventivo o ultimi dati disponibili.

3. Pernottamenti del settore para-alberghiero:

Fonte dei dati: enti turistici locali

Valutazione: pernottamenti del settore para-alberghiero : 365 giorni = 0.5

ΑE

Anno: pernottamenti dell'anno precedente l'allestimento del

preventivo o ultimi dati disponibili.

4. Quantitativi di acqua potabile erogata:

Fonte dei dati: aziende acqua potabile Valutazione: m³ annui di acqua erogata

Anno: quantitativi di acqua erogata nell'anno precedente

l'allestimento del preventivo o ultimi dati disponibili.

Nei Comuni sprovvisti di contatore si applica la media ponderata dei consumi pro capite dei 3 Comuni con più forte consumo maggiorata del 25%. La determinazione della media avviene in modo differenziato secondo la

suddivisione territoriale.

5. Quantitativi di acque chiare:

Fonte dei dati: misurazioni nell'ambito del PGS consortile

Valutazione: calcolo m³ annui di acqua sulla base di misure in rete Anno: ultimi dati disponibili. Verifica periodica dei quantitativi, di

regola ogni 4 anni.

6. Indice di forza finanziaria:

Fonte dei dati: Sezione degli Enti Locali

Valutazione: proporzionalmente alla popolazione residente permanente

Anno: ultimi dati disponibili.

La chiave di riparto è parte integrante dello Statuto e viene calcolata ogni anno nell'ambito dell'allestimento del preventivo. Essa fa stato anche per il calcolo del riparto inerente al consuntivo del medesimo anno.

Il parametro acque chiare sarà applicato, per il calcolo della chiave, appena saranno disponibili le misurazioni delle immissioni di acque chiare nelle canalizzazioni consortili da tutti i Comuni del Consorzio. Fanno stato le misurazioni effettuate nell'ambito dell'allestimento del PGS consortile. Fino alla disponibilità di tali dati il parametro non viene applicato.

B. Quote di partecipazione delle industrie

Le industrie con più di 300 AE (calcolati in ragione di un carico idraulico di 500 l/AE, un carico organico di 90 g COD/AE e un carico di fosfati di 2 g Ptot/AE), che superano di almeno 1.5 volte il rapporto COD o Ptot rispetto al carico idraulico, partecipano ai costi di esercizio, compresi gli ammortamenti, degli impianti consortili, esclusi i costi di esercizio e di investimento della rete.

La quota di partecipazione di queste industrie è ottenuta moltiplicando il carico di COD misurato dalle industrie stesse e comunicato regolarmente al Consorzio, con il costo medio di abbattimento del COD negli impianti del Consorzio e calcolato annualmente dal consorzio medesimo.

La verifica dei valori di carico spetta alla Sezione protezione aria, acque e suolo del Dipartimento del territorio. Il Consorzio può imporre alle industrie, che rientrano in queste categorie, la posa di un campionatore automatico e di un misuratore delle portate per eseguire controlli propri.

Il Consorzio fattura le partecipazioni delle industrie ai Comuni sede in modo dettagliato e separato dalla fattura della quota di partecipazione del Comune stesso.

C. Quote di partecipazione in caso di allacciamento di zone fuori comprensorio L'allacciamento alla rete consortile di zone fuori comprensorio è possibile compatibilmente alla capacità degli impianti. Le quote di partecipazione a carico degli enti pubblici beneficiari sono stabilite sulla base di un mandato di prestazioni e devono considerare anche i costi di esercizio corrente e di ammortamento della rete e degli impianti di trattamento, considerati pure gli investimenti pregressi.

CAPO V – NORME VARIE

Art. 27 Segretario consortile e dipendenti

Il segretario consortile, nominato dalla Delegazione consortile, funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 28 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vice presidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 29 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

In caso di scioglimento la Delegazione consortile istituisce una Commissione di liquidazione ad hoc incaricata di allestire un rapporto di assegnazione dei beni immobili e di riparto e conguaglio delle spese finali. Il rapporto deve essere sottoposto per osservazioni ai Municipi dei Comuni consorziati ed è approvato dalla maggioranza assoluta del Consiglio consortile, riservata la ratifica finale del Consiglio di Stato.

Per eventuali partecipazioni finanziarie e ripartizioni di spese fa stato la media degli ultimi 5 anni della chiave di riparto di cui all'art. 26.

Art. 30 Entrata in vigore

Il presente statuto entra in vigore con la ratifica della Sezione Enti Locali.

Norma transitoria 1: Terreni

Il Consorzio CDV ha assunto in proprietà dal precedente CDL i mappali n. 2200 RFD Brissago e 5123, 5153, 4169, 5343, 5344, 4194 e 5359 RFD Locarno su cui sono attualmente ubicati gli impianti di smaltimento di Brissago (in parte dismesso), Foce Maggia e Foce Ticino.

A compenso di tale trapasso, i Comuni facenti parte dei precedenti Consorzi CDA, CDG, ATVC e MBV versano per la durata di 20 anni dalla costituzione del Consorzio, ossia fino al 30 giugno 2030, un supplemento pari alla chiave di riparto di loro spettanza (art. 26 del presente Statuto) su un importo annuo fisso e non indicizzabile di CHF 1'000'000.

Questo importo sarà incassato dal Consorzio CDV e dedotto dal contributo richiesto ai Comuni ex CDL, sempre secondo la chiave di riparto stabilita dall'art. 26 del presente Statuto.

Approvato dalla Sezione degli Enti locali con risoluzione del ...